

Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni, ai sensi dell'art.9 della L. R. n. 10/2019.

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, nonché di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 26 giugno 2019 (*Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni*), la Regione Lazio promuove l'amministrazione condivisa dei beni comuni mediante forme di collaborazione tra le amministrazioni locali e i cittadini attivi, al fine di condividere risorse e responsabilità per lo svolgimento di attività di interesse generale, senza scopo di lucro, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 3 novembre 2021, il presente Avviso disciplina le modalità di concessione di contributi tesi a favorire la realizzazione di progetti di amministrazione condivisa dei beni comuni da parte degli enti locali, negli ambiti e tipologie di interventi di cui all'articolo 4 e nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A alla citata D.G.R.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della L. R. 10/2019 e ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) **amministrazione condivisa**, il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di condividere risorse e responsabilità nell'interesse generale;
- b) **beni comuni**, i beni materiali e immateriali, funzionali al benessere individuale e collettivo e agli interessi delle generazioni future e per i quali le amministrazioni e i cittadini si attivano, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, per garantirne la fruizione collettiva e condividere la responsabilità della cura, della rigenerazione e della gestione in forma condivisa degli stessi;
- c) **cittadini attivi**, tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa, anche con capacità organizzativa e di mobilitazione di risorse umane, tecniche e finanziarie;
- d) **attività d'interesse generale**, le attività svolte senza scopo di lucro aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- e) **patto di collaborazione**, lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione e i cittadini attivi definiscono consensualmente gli obiettivi, le attività e le modalità di realizzazione degli interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni comuni, secondo quanto meglio precisato nell'articolo 3.

- f) **rigenerazione**, interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, di integrazione e di sostenibilità anche economica.

Art. 2

(Soggetti destinatari delle risorse finanziarie)

1. Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso gli enti locali che stipulano, ai sensi dell'articolo 3, patti di collaborazione con i cittadini attivi per la amministrazione condivisa dei beni comuni, negli ambiti e tipologie di intervento di cui all'articolo 4.

2. In particolare, le istanze di contributo possono essere presentate da:

- a) Roma Capitale e/o i singoli Municipi di Roma Capitale;
- b) i comuni della Regione Lazio, anche in forma associata ai sensi del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche;
- c) la Città Metropolitana e le Province della Regione Lazio.

Art. 3

(Patti di collaborazione)

1. I patti di collaborazione devono essere predisposti nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 4 dell'allegato alla D.G.R. n. 365/2021, avente ad oggetto le "*Linee guida per l'adozione, da parte degli enti locali, dei regolamenti per la promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni*", pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 61 del 22 giugno 2021. Attraverso di essi, amministrazione e cittadini definiscono consensualmente gli obiettivi, le attività e le modalità di realizzazione degli interventi di amministrazione condivisa.

2. Il patto di collaborazione, nell'ambito delle tipologie di interventi di cui all'articolo 4, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere;
- b) l'individuazione puntuale del bene o dei beni comuni oggetto del patto;
- c) la durata;
- d) le modalità di svolgimento dell'azione nel rispetto della fruizione collettiva dei beni che sono oggetto del patto;
- e) i ruoli delle parti coinvolte incluso, ove necessario, l'affiancamento del personale amministrativo;
- f) gli impegni reciproci, eventualmente anche economici;
- g) i requisiti e i limiti dell'intervento;
- h) le modalità di monitoraggio e del processo da seguire nella valutazione dei risultati;
- i) le modalità per adeguare in corso d'opera gli interventi concordati;
- l) le misure di pubblicità;

- m) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini a fini sanzionatori;
- n) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative;

Art. 4

(Interventi ammessi a finanziamento)

1. Sono ammesse a finanziamento proposte progettuali relative ai seguenti ambiti e tipologie di intervento, relativi a “beni comuni materiali e immateriali”:

- a) **ambito: “conservazione e manutenzione di piazze/ portici/ prospetti di edifici/ edifici in stato di abbandono e oggetto di attività di rigenerazione urbana/ aree scolastiche, aree agricole pubbliche e strutture sportive”.**

Tipologie interventi:

- a.1) interventi di rigenerazione, recupero e manutenzione, finalizzati a favorire attività di promozione culturale e integrazione sociale, a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e ad assicurare la fruizione collettiva degli stessi, ivi compresi gli interventi di recupero e manutenzione delle piazze situate in zone limitrofe a scuole di ogni ordine e grado, al fine di rafforzare il legame tra le giovani generazioni e il territorio;
- a.2) interventi di cura e abbellimento di elementi di decoro urbano;
- a.3) azioni a contrasto del vandalismo grafico (interventi di pulizia, imbiancatura);
- a.4) interventi di recupero e manutenzione delle aree scolastiche, al fine di realizzare luoghi di incontro intergenerazionale, sviluppare la coesione sociale della comunità e promuovere attività di aggregazione, culturali e di sensibilizzazione civica;
- a.5) azioni che promuovono il censimento dei beni in disuso e inutilizzati, al fine di riutilizzarli e restituirli alla comunità;
- a.6) interventi di recupero e manutenzione di aree agricole pubbliche;
- a.7) interventi di recupero e manutenzione di strutture sportive pubbliche.

- b) **ambito: “interventi di inclusione e coesione sociale”.**

Tipologie interventi:

- b.1) promozione di attività di mediazione linguistica e culturale rivolte ai migranti;
- b.2) promozione di attività didattiche in orario extrascolastico in quartieri con alta concentrazione multiculturale, con il coinvolgimento di ex docenti ed educatori, quale forma di sostegno alle famiglie;
- b.3) realizzazione di progetti partecipativi che vedono il coinvolgimento diretto dei genitori nelle scuole, con l'intento di creare maggiore collaborazione tra istituti scolastici e genitori;

- b.4) attività per la promozione e la tutela della tradizione letteraria, musicale, linguistica, artistica;
- b.5) realizzazione di laboratori creativi di riuso e riciclo di materiali destinati ad adulti e bambini, al fine di promuovere la lotta allo spreco, la tutela dell'ambiente e di sviluppare processi di attivazione di prassi di economia solidale e di rafforzare legami di solidarietà tra i cittadini;
- b.6) interventi per l'educazione alla legalità e sensibilizzazione civica

c) ambito: “digitalizzazione”.

Tipologie interventi:

- c.1) Interventi per promuovere e sviluppare la digitalizzazione dei siti, applicativi, social media
- c.2) Interventi di alfabetizzazione informatica.

2. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, sia singolarmente che nell' ambito delle forme associative ivi previste, può presentare una sola istanza di finanziamento; in caso di più progetti presentati dallo stesso soggetto o di cui lo stesso è comunque destinatario nell'ambito di una forma associativa, sarà considerato ammissibile solo il primo in ordine di presentazione.

3. Non sono ammissibili a finanziamento i progetti già finanziati con altri contributi regionali o oggetto di altre richieste di finanziamento alla Regione Lazio; a tal fine, gli enti destinatari dell'Avviso pubblico rilasciano apposita dichiarazione nell' istanza di contributo.

Art. 5

(Risorse finanziarie e importo massimo dei contributi)

1. Ai sensi della DGR 719/2021, è destinato al presente Avviso l'importo complessivo di euro 400.000,00, di cui:

- a) euro 200.000,00 per spese di parte corrente;
- b) euro 200.000,00 per spese in conto capitale.

2. Il contributo concesso per ciascun progetto può coprire fino al 100% dei costi ammissibili e, comunque, non può superare l'importo di euro:

- a) 40.000,00, per i progetti di cui all'articolo 4, lettere a.1), a.4), a.6) e a.7), comprensivo sia delle eventuali spese di parte corrente (per un massimo di € 20.000,00), sia delle spese in conto capitale (per un massimo di € 20.000,00);
- b) euro 15.000,00, per i progetti di cui all'articolo 4, lettere a.2), a.3), a.5), comprensivo sia delle spese di parte corrente (per un massimo di € 10.000,00), sia delle spese in conto capitale (per un massimo di € 5.000,00);
- c) euro 10.000,00 per i progetti di cui all'articolo 4, lettere da b.1) a b.6), per spese di parte corrente;

- d) euro 15.000,00 per progetti di cui all'articolo 4, lettere c.1) e c.2), comprensivo sia delle eventuali spese in conto capitale (per un massimo di euro 5.000,00), sia delle spese di parte corrente (per un massimo di euro 10.000,00);

Art. 6

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. In attuazione di quanto previsto con DGR 872/2021 e con determinazione n. G16544/2021, nonché ai sensi del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. da ultimo approvato con DGR 980/2021, le domande per la richiesta di contributi sono presentate a LAZIOcrea S.p.A, società in house della Regione, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente link <https://app.regione.lazio.it/benicomuni/>, come meglio descritto nel Manuale d'uso dell'applicativo, pubblicato al medesimo link, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

2. La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito descritte, **pena l'esclusione, a partire dal 23/05/2022 alle ore 12 ed entro e non oltre il 06/07/2022 ore 17.00.**

3. La domanda si considera correttamente inviata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati con il ricevimento dell'e-mail di notifica con il riepilogo dei documenti presentati oltre alla ricezione dell'e-mail con il numero e la data di protocollazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, ultimo capoverso, dopo aver inviato la domanda **NON** sarà più possibile modificare la richiesta pertanto si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione della predetta richiesta.

5. Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori termine e/o con modalità differenti da quanto previsto nel presente articolo.

6. La presentazione della domanda mediante il predetto sistema è a totale ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo non imputabile a malfunzionamenti della piattaforma, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dalla Regione o di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura non imputabili a queste ultime, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

7. La domanda dovrà essere compilata sul predetto sistema e conterrà, in particolare, i dati identificativi dell'ente, del rappresentante legale e del referente del progetto, l'importo totale del progetto, l'importo totale del contributo richiesto (distinto per le singole tipologie di spesa di parte corrente e in conto capitale), gli estremi del conto corrente bancario sul quale sarà accreditato il contributo, la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con l'espressa precisazione della consapevolezza delle sanzioni

penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, avente ad oggetto, in particolare, la circostanza che il progetto presentato non sia stato già finanziato con altri contributi regionali o oggetto di altre richieste di finanziamento alla Regione.

8. La domanda, debitamente compilata sul predetto sistema, andrà successivamente:

- a) scaricata sul proprio pc e sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale - non in formato p7m o altri formati, ma solo in formato pdf - dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti;
- b) caricata nel sistema unitamente agli allegati.

9. Unitamente alla domanda di cui al comma 8, devono essere caricati sul predetto sistema, in formato pdf e firmati digitalmente ove indicato, e rispettando la grandezza massima del file indicata dal sistema:

a) una relazione illustrativa del progetto che si intende realizzare (da redigere sulla base **dell'Allegato 1)**, avente almeno i seguenti contenuti:

- indicazione del tipo o dei tipi di intervento per il quale si richiede il finanziamento, rientrante tra quelli definiti al precedente art. 4;
- analisi del contesto di riferimento;
- tempi di realizzazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di ammissione a finanziamento;
- descrizione analitica del progetto e delle attività da realizzare, con un focus specifico sulle attività svolte dalla cittadinanza attiva e sulle relative modalità di coinvolgimento, in coerenza con quanto previsto dallo schema di patto di collaborazione, nonché sui reciproci impegni dei sottoscrittori;
- identificazione degli obiettivi perseguiti/risultati attesi;
- cronoprogramma di esecuzione, contenente gli interventi e le attività;
- indicazione degli eventuali permessi e/o autorizzazioni/consensi/nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento.
- Il piano economico-finanziario, con l'indicazione della spesa complessivamente prevista per la realizzazione del progetto, del dettaglio delle spese e relativa suddivisione in spese di parte corrente e spese in conto capitale, del contributo regionale richiesto nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, dell'eventuale cofinanziamento dell'ente locale, delle spese che trovano copertura con il contributo regionale;
- eventuali altre forme di sostegno da parte dell'ente locale, ai sensi del paragrafo 7 della citata DGR 365/2021;
- nella relazione andrà altresì indicato se l'ente locale:

- ha già adottato il regolamento sui beni Comuni (ai sensi o comunque in coerenza con quanto previsto dalla citata DGR 365/2021), indicando i relativi estremi e dati sulla pubblicazione;
 - se sono stati adottati altri patti di collaborazione sui beni comuni (con l'indicazione degli estremi degli atti di approvazione e pubblicazione);
- b)** copia della deliberazione o di idoneo atto amministrativo di approvazione del progetto;
- c)** copia dello schema di patto di collaborazione, da approvare con l'atto di cui alla lettera b);
- d)** atto di impegno (secondo lo schema di **cui all'Allegato 2**), sottoscritto digitalmente dall'ente richiedente e dal rappresentante dei "cittadini attivi", alla sottoscrizione del patto di collaborazione in caso di concessione del contributo;
- e)** per i comuni in forma associata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), copia dello statuto o della convenzione stipulata per l'esercizio associato delle funzioni.

10. La procedura di presentazione della domanda si riterrà completata con il ricevimento del numero di protocollo assegnato alla domanda, ai sensi del comma 3. Per l'**assistenza tecnico-informatica** relativa a problematiche nella compilazione della domanda, oppure se non si è ricevuto il numero di protocollo entro 4 ore dall'invio definitivo della domanda, è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: asstecbenicomuni@laziocrea.it. Al medesimo indirizzo è possibile inoltrare la richiesta di annullamento e ripresentazione della domanda nei termini, che sarà accolta da LAZIOcrea S.p.A. compatibilmente con l'espletamento delle necessarie procedure informatiche nel rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande.

11. Per le richieste di chiarimenti sul contenuto dell'Avviso è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica chiarimentibenicomuni@laziocrea.it entro il 17/06/2022.

12. Non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o contenenti richiesta di assistenza alla compilazione della domanda di contributo.

13. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle domande più frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A..

14. Con la presentazione della domanda viene eletto come domicilio digitale, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura, l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato nella domanda di partecipazione, anche ai fini dell'eventuale soccorso istruttorio. Tali comunicazioni avranno dunque valore di notifica (fatto salvo quanto di seguito precisato) e, pertanto, è onere del partecipante verificare periodicamente durante tutto l'espletamento della procedura il contenuto della predetta casella di posta.

15. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito di LAZIOcrea S.p.A. www.laziocrea.it (sia in homepage sia nella sezione Avvisi), oltre che sul B.U.R. della Regione Lazio. Sul medesimo sito saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito oltre che alla consultazione periodica dell'indirizzo di P.E.C. indicato ai fini dell'elezione di domicilio.

Art. 7

(Istruttoria formale delle domande e ammissibilità)

1. L'iter procedimentale è "a graduatoria" e si articola nelle seguenti fasi:

- a) istruttoria formale per la valutazione della relativa ammissibilità;
- b) valutazione;
- c) concessione dei contributi.

2. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l'istruttoria formale delle domande ricevute, ai fini della valutazione della relativa ammissibilità.

3. Non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:

- prive della firma digitale;
- pervenute oltre i termini indicati o con modalità diverse da quelle indicate all'art. 6 del presente Avviso;
- presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2;
- prive della documentazione di cui all'articolo 6, comma 8, comma 9 lettere a), b), c) e d).

4. È applicabile l'istituto del soccorso istruttorio per sanare eventuali irregolarità amministrative della domanda diverse da quelle che comportano l'inammissibilità. La regolarizzazione sarà richiesta con comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo eletto come domicilio in sede di domanda di partecipazione e dovrà essere effettuata a cura del richiedente entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

5. Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso procedimentale le carenze della documentazione che incidono sulla descrizione tecnica ed economica del progetto o non consentono l'individuazione del progetto e del soggetto responsabile dello stesso.

6. Qualora nel termine di cui al comma 4 il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la stessa sarà ritenuta inammissibile.

7. Le domande di finanziamento considerate non ammissibili, a seguito dell'istruttoria formale di LAZIOcrea S.p.A., saranno escluse.

8. LAZIOcrea S.p.A. prima della formale adozione del provvedimento negativo ai sensi del comma 8, comunica tempestivamente all'interessato ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni naturali dal ricevimento della comunicazione, l'interessato stesso ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

9. LAZIOcrea S.p.A. fornisce l'elenco delle domande formalmente non ammissibili con la relativa motivazione alla Direzione regionale Istituzionale e Personale, che lo approva con proprio provvedimento amministrativo da pubblicare sul BUR e sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A.

Art. 8

(Valutazione delle domande)

1. Le istanze che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità (incluso l'eventuale soccorso istruttorio) saranno esaminate da un'apposita Commissione, che valuterà la qualità delle proposte progettuali presentate.

2. La commissione di valutazione è composta da tre esperti in materia, oltre al segretario verbalizzante, nominati dal Direttore regionale competente in materia di beni comuni.

3. La commissione ha facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa agli enti qualora lo ritenga utile ai fini della valutazione dei progetti presentati, che devono essere forniti nel termine da essa stabiliti e, comunque, non superiore a dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

4. In fase di valutazione la commissione tecnica potrà procedere alla riduzione e/o rimodulazione dei costi del progetto in base alla pertinenza/ammissibilità/natura (corrente/capitale) delle voci di spesa indicate nel piano analitico, rideterminando in tal caso il costo complessivo ammissibile e l'ammontare del contributo erogabile; il contributo rimodulato sarà oggetto di valutazione del di cui alla lettera G, comma 5 del presente articolo.

5. La Commissione procede alla valutazione delle istanze assegnando ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (fino a 100)
<i>A) Intervenuta adozione, da parte dell'ente locale, del regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni (ai sensi dell'articolo 9 della l.r.10/2019 e della DGR 365/2021) e/o di specifici patti di collaborazione in materia di beni comuni</i>	5 punti
<i>B) Adeguata descrizione del progetto e adeguata stesura della proposta di patto di collaborazione (in coerenza con le linee guida regionali), coerenza con il concetto di amministrazione condivisa di beni comuni e adeguata descrizione dei percorsi e degli strumenti di partecipazione dei cittadini attivi</i>	Fino a 45 punti
<i>C) Grado di fattibilità tecnica, sostenibilità economica e finanziaria del progetto e del patto di collaborazione</i>	Fino a 15 punti

<p><i>D) Attitudine a garantire un maggior livello di vivibilità sul territorio interessato, promozione di attività di diffusione di buone pratiche e di comportamenti virtuosi, capacità di generare opportunità di inclusione attiva</i></p>	<p>Fino a 15 punti</p>
<p><i>E) Integrazione con iniziative già in corso, al fine di perseguire il radicamento del modello dell'amministrazione condivisa sul proprio territorio</i></p>	<p>Fino a 5 punti</p>
<p><i>F) Entità dell'eventuale cofinanziamento o di altre forme di sostegno da parte dell'ente locale di cui al paragrafo 7 della DGR 365/2021</i></p>	<p>Fino a 5 punti</p> <p>Sono assegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 punti in caso di cofinanziamento pari o superiore al 50% del costo complessivo; • punteggi intermedi in caso di cofinanziamento al Progetto compresi fra zero e il 50% del costo complessivo; • sono assegnati 3 punti in caso sia prevista almeno una delle altre forme di sostegno ai sensi del paragrafo 7 della DGR 365/2021
<p><i>G) Importo della richiesta di contributo</i></p>	<p>Fino a 5 punti</p> <p>Sono assegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 punti in caso di richiesta di contributo non superiore a 10.000,00 euro; • 2 punti in caso di richiesta di contributi superiore a 10.000,00 e fino a 25.000,00 euro; • 0 punti negli altri casi
<p><i>H) Opportunità di animazione dei luoghi pubblici e di sensibilizzazione della cittadinanza sui beni comuni</i></p>	<p>Fino a 5 punti</p>
<p>TOTALE</p>	<p>100</p>

6. Sono ritenuti "idonei" i progetti che abbiano ottenuto un punteggio almeno pari, rispettivamente, a 30 punti in relazione al criterio di cui alla lettera B e a 10 punti in relazione al criterio di cui alla lettera C) e, complessivamente, un punteggio minimo di almeno 50.

7. La Commissione, a seguito di valutazione e sulla base del punteggio attribuito a ciascuna proposta progettuale, formula la graduatoria, specificando i progetti ammessi a finanziamento fino ad esaurimento dell'importo complessivo stanziato dalla Regione Lazio, i progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse di finanziamento disponibili, i progetti non idonei (per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio).

8. Verranno finanziati i progetti inseriti nella graduatoria fino ad esaurimento delle risorse destinate. Qualora, a causa del posizionamento in graduatoria, per il progetto che risulti ultimo finanziabile le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il finanziamento spettante, l'erogazione del finanziamento comunque disponibile è subordinata alla presentazione da parte dell'ente locale di una dichiarazione contenente l'accettazione parziale e l'eventuale rimodulazione del progetto. Se l'accettazione non è presentata nel termine assegnato si procederà allo scorrimento della graduatoria.

9. In caso di eventuale parità di punteggio, al fine di stabilire l'ordine di precedenza, prevale l'istanza di finanziamento di importo più basso e, in subordine, l'ordine di arrivo.

Art. 9

(Concessione dei finanziamenti)

1. All'esito della valutazione effettuata dalla Commissione, LAZIOcrea S.p.A. trasmette alla Direzione regionale Affari istituzionali e personale la graduatoria predisposta dalla Commissione, per l'adozione della determinazione direttoriale volta alla approvazione della stessa e alla concessione dei contributi stessi.

2. La suddetta determinazione è pubblicata dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.; la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ha valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati.

3. In caso di mancata accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvederà a scorrere la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate.

Art. 10

(Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione)

1. Il contributo sarà liquidato da LAZIOcrea S.p.A., con le seguenti modalità:

- a) una prima quota, quale anticipazione, pari al 60% (60 per cento) del contributo concesso, a seguito della comunicazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. dell'ammissione a finanziamento e conseguente accettazione dell'ente beneficiario, nonché invio del patto di collaborazione sottoscritto dall'ente locale e dal rappresentante della cittadinanza attiva; In caso di

rimodulazione/riduzione del contributo ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 8, l'erogazione dell'acconto è altresì subordinata all'invio del progetto rimodulato.

b) la restante parte (saldo) sarà liquidata a seguito di invio, nei termini previsti dal cronoprogramma e, comunque, entro un anno dalla data di ammissione a finanziamento, della rendicontazione finale delle attività e spese sostenute, secondo quanto di seguito riportato:

b.1) comunicazione di conclusione delle attività/interventi oggetto del progetto e del patto di collaborazione stipulato con i "cittadini attivi";

b.2) invio di una dettagliata relazione finale avente il seguente contenuto:

- **illustrazione degli interventi e delle attività realizzate** in attuazione di quanto previsto nel progetto e nel patto di collaborazione, con indicazione di obiettivi raggiunti, azioni e servizi resi, risorse disponibili e utilizzate, attività espletate dall'ente locale e attività espletate dai cittadini attivi sottoscrittori del patto di collaborazione;
- atto amministrativo di approvazione del rendiconto delle spese sostenute, con l'indicazione degli atti di impegno, liquidazione, erogazione adottati, evidenziando anche gli eventuali impegni e liquidazione effettuati in favore del cittadino attivo sottoscrittore patto di collaborazione in relazione ai contenuti del patto medesimo.

2. Ai fini della rendicontazione, sono ammissibili i costi documentati strettamente connessi alle attività proposte e oggetto del patto di collaborazione, previsti dal piano finanziario, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenuti anche dai cittadini sottoscrittori del patto e a loro intestati, opportunamente quietanzati e documentati a mezzo di fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti.

Art. 11

(Variazioni progettuali - Revoca o riduzione dei contributi)

1. I beneficiari del contributo devono realizzare le attività conformemente a quanto previsto nel progetto ammesso a contributo; sono ammissibili le variazioni progettuali, solo se autorizzate da LAZIOcrea S.p.A, a condizione che:

- non alterino le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del progetto medesimo;
- non modificano complessivamente la qualità del progetto, gli obiettivi originari o l'impianto complessivo ovvero che non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

2. Non sono ammissibili variazioni in aumento del costo complessivo del progetto.

3. L'istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale, deve essere inviata a LAZIOcrea S.p.A. al seguente indirizzo P.E.C. **benicomuni.laziocrea@legalmail.it** .

4. In caso di rigetto della richiesta di variazione, il soggetto beneficiario deve realizzare il progetto originario, pena la revoca del contributo stesso.

5. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del DPR 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, il provvedimento di concessione del contributo è revocato in caso di:

- a) mancata accettazione del finanziamento e invio del patto di collaborazione sottoscritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);
- b) mancata realizzazione dell'attività ovvero modifica sostanziale degli interventi/attività rispetto a quelli indicati in sede di istanza, senza preventiva autorizzazione;
- c) mancata o inadeguata rendicontazione delle spese sostenute;

6. Qualora le spese sostenute e rendicontate risultassero inferiori o non pertinenti rispetto a quelle previste nel progetto ammesso a finanziamento, le stesse potranno essere proporzionalmente ridotte e le somme già erogate in eccesso recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12

(Controlli)

1. La Regione Lazio e/o LAZIOcrea S.p.A. può effettuare in ogni momento sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dei beni comuni oggetto di contributi.

Art. 13

(Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) l'informativa, allegata al presente avviso (**Allegato 3**) e pubblicata sul link <https://app.regione.lazio.it/benicomuni>, descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali di coloro che partecipano al presente Avviso Pubblico.